



Città della Spezia

Medaglia d'Argento al Valor Militare
Medaglia d'Oro al merito Civile

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI CITTADINI (PORTICATI DI VIALE ITALIA E CORSO NAZIONALE)

CUP: G47H20000620006

CIG: 8529308F9C

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

PREMESSA	3
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE – DOCUMENTAZIONE DI GARA	3
ART. 2 - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI	4
ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 4 - IMPORTI E CATEGORIE	5
ART. 5 - TERMINE CONTRATTUALE	5
ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA	6
ART. 7 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA	7
ART. 8 - AVVALIMENTO	8
ART. 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	10
ART. 10 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	12
ART. 11 - OFFERTA ECONOMICA	18
ART. 12 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	19
ART. 13 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA - INVERSIONE PROCEDIMENTALE	20
ART. 14 – AGGIUDICAZIONE	21
ART. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO	21
ART. 16 - SOCCORSO ISTRUTTORIO	22
ART. 17 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA	23
ART. 18 - COMPROVA E VERIFICA DEI REQUISITI	23
ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED OBBLIGO DI RISERVATEZZA	23
ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	24
ART. 21 - DIRITTO D'ACCESSO	24
TABELLA A - PROGETTO ESECUTIVO	25

PREMESSA

Il presente disciplinare di gara unitamente al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene i requisiti di partecipazione, le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune della Spezia, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, e dei documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto lavori per l'esecuzione dei "**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI CITTADINI (PORTICATI DI VIALE ITALIA E CORSO NAZIONALE** " tutto come meglio esplicitato nel Capitolato speciale d'appalto.

Quanto sopra mediante apposita procedura di gara "aperta" ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare i lavori.

Il progetto esecutivo posto a base di gara, è stato approvato dal Comune della Spezia con Determinazione Dirigenziale del Cdr "Amministrazione e Contabilità OO.PP." n. 5919 del 12/11/2020 - Determinazione a contrarre del Cdr "Amministrazione e Contabilità OO.PP." n. 5919 del 12/11/2020.

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis e art. 36 comma 2 lettera c bis del d.lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il progetto è stato validato dal Rup. Ing. Claudio Zanini giusto verbale del 29/10/2020

Luogo di esecuzione lavori è il Comune della Spezia. Codice Nuts ITC34

CUP: G47H20000620006 - CIG: 8529308F9C

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE - DOCUMENTAZIONE DI GARA

Comune della Spezia – CDR Centrale Unica Acquisti e Contratti (CUAC) – Piazza Europa, 1 - La Spezia Tel. 0187/7277242/529 PEC: cuac.comunesp@legalmail.it; indirizzo internet: www.comune.sp.it

Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici è l'Ing. Claudio Zanini

Il Comune della Spezia mette a disposizione tutti i documenti di gara, sul proprio sito internet istituzionale <http://trasparenza.spezianet.it> nella sezione Bandi di gara e Contratti

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Progetto esecutivo composto dagli elaborati documentali e grafici indicati nella tabella A reso disponibile online.
- Validazione del progetto
- Schema di contratto

La presente procedura verrà svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 40 e 58 del D.lgs 50/2016.

Per la partecipazione alla procedura telematica gli operatori economici interessati dovranno, previa registrazione, utilizzare la piattaforma digitale per le gare telematiche accessibile all'indirizzo: <https://laspezia.acquistitelematici.it> Tramite tale piattaforma telematica si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'accesso, l'utilizzo della piattaforma telematica e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sulla piattaforma, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla piattaforma o le eventuali comunicazioni.

N.B.: La Stazione Appaltante si avvarrà dell'*inversione procedimentale* di cui all'art. 133, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (applicabile anche ai settori ordinari, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.lgs 32/2019 convertito con modificazione dalla Legge 55/2019) esaminando le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa. Il controllo sull'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 avverrà in capo all'impresa aggiudicataria provvisoria.

ART. 2 - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI

2.1 - CHIARIMENTI

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti e formulare quesiti inerenti la presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti formulati in lingua italiana, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica, dopo aver effettuato il login con la password rilasciata dal sistema ed aver avviato la procedura di partecipazione alla presente gara. Il sistema consente, anche prima della conclusione della fase di partecipazione, di inviare quesiti selezionando l'apposito tasto "Invia quesito alla Stazione Appaltante" presente in Dettagli della gara.

Sarà possibile formulare quesiti entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione di quesiti indicato nei "Dettagli della gara".

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni in merito alla presente procedura, ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice), verranno fornite almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte saranno gestite attraverso la piattaforma e visibili, una volta selezionato Dettagli nella tendina a sinistra in "I tuoi quesiti". Il quesito presentato può essere anonimizzato e tradotto in faq visibile - sempre nella tendina a sinistra - da tutti gli operatori economici che hanno avviato la procedura di partecipazione alla gara.

Non sono ammessi quesiti e chiarimenti telefonici.

N.B.: I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazione, devono periodicamente consultare i dettagli della gara a cui partecipano sulla piattaforma digitale, al fine di apprendere tempestivamente le eventuali rettifiche che potrebbero essere state apportate alla documentazione di gara, anche successivamente alla sua pubblicazione. In tali casi, sarà presente una comunicazione in Dettagli del bando di gara a cui si partecipa, che riporta la notizia circa la rettifica e rimanda all'avviso completo visionabile in Documentazione gara oltre che sul sito web del Comune.

2.2 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra il Comune e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate utilizzando il sistema telematico e si danno per eseguite con l'invio di apposito messaggio al/i concorrente/i destinatario/i, visionabili in "*Messaggi ricevuti*" dell'"*Area Comunicazioni*" ovvero in Cruscotto "*Ultimi messaggi ricevuti non letti*". Dette comunicazioni saranno trasmesse anche all'indirizzo di posta elettronica certificata del/i concorrente/i.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è costituito dall'esecuzione dei "**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI CITTADINI (PORTICATI DI VIALE ITALIA E CORSO NAZIONALE "**

CPV prevalente: 45233141-9

Ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs.vo 50/2016, il progetto esecutivo posto a base di gara non è divisibile in lotti poiché trattasi di opera unitaria tecnicamente ed economicamente non divisibile.

ART. 4 - IMPORTI E CATEGORIE

4.1 L'importo complessivo dell'appalto, Iva esclusa, ammonta ad Euro **333.062,95** (trecentotrentatremilasessantaduevirgolanoventacinque), di cui Euro **16.000,00** (sedecimilavirgolazerozero) per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso.

4.2 L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad euro **317.062,95** (duecentottantaquattromilaotocentonovantasettevirgolatrentacinque)

4.3 L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazioni	Categoria Dpr 201/2010	CLASSIFICA	Qualificazione Obbligatoria	Importo Euro	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (*)
Strade autostrade ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	II	SI	333.062,95	100	PREVALENTE	40% dell'importo di complessivo del contratto (art. 105 c.2 D.lgs 50/2016)

(*) PERCENTUALE MASSIMA SUBAPPALTABILE

4.5 L'importo della manodopera è stato quantificato in Euro **155.459,77** (Stima incidenza della manodopera).
Incidenza della manodopera **49,03%**.

4.6 Il contratto è stipulato a "misura" come definita all'art. 3 comma 1 lettera eeeee) del Codice.

4.7 L'appalto è finanziato con contributi regionali - Fondo Strategico Regionale L.R. 34/2016.

4.8 Entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori verrà erogata un'anticipazione pari al 30% (trentapercento) dell'importo contrattuale, con le modalità di cui all'art. 35 comma 18 del codice. L'aggiudicatario dovrà costituire idonea garanzia fidejussoria conforme allo schema tipo 1.3 di cui al Decreto dello Sviluppo Economico del 19.01.2018 n. 31. Si rimanda all'art. 19 del Capitolato speciale d'appalto.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs 09/10/2002 n. 231 come modificato ed integrato dal D.lgs 09.11.2012 n. 192.

ART. 5 - TERMINE CONTRATTUALE

I lavori devono essere ultimati entro giorni **210** (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Si rimanda all'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 45 commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016, con idoneità individuale di cui all'art. 45, comma 2, lettere a), b), c), e gli operatori con idoneità plurisoggettiva di cui all'art. 45 comma 2 del Codice lettera d) e), f) g) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli operatori economici, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, **in possesso dei requisiti e delle condizioni come previsti nel presente Disciplinare.** E' consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ai sensi degli art. 48 del D.Lgs 50/2016; in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il RTI o il Consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, (con la dichiarazione conforme al modello DGUE) in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b), è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, (individuale o associata) alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono a loro volta a cascata indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, è **vietato** incaricare, in fase di esecuzione, una impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo per le ragioni indicate nell'art. 48 comma 7-bis del Codice e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tal sede, la mancanza del requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario

costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 7 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici che alla data di presentazione dell'offerta risultino in possesso, **a pena di esclusione dalla gara**, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di ordine generale

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78 conv. Legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14/12/2010.

7.2 Requisiti di idoneità professionale

Per i concorrenti cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, **Iscrizione** nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali, per l'attività inerente il presente appalto, ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici. Per i concorrenti residenti in altri paese dell'UE è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice dei Contratti Pubblici mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

N.B: Requisiti di idoneità professionale

In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) del D.lgs 50/2016 o di consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e), dei soggetti di cui alla lettera g) (GEIE) o nel caso di reti di impresa di cui alla lettera f) del medesimo articolo, il requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese che compongono il raggruppamento.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs 50/2016, il requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto e dichiarato dal consorzio concorrente e dalle imprese designate.

Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete, il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.3 Requisiti di Capacità Economico-Finanziaria e Tecnico-Professionale

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

7.3.1 I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del d.P.R. 207/2010, la qualificazione nella categoria prevalente **OG3 - Classifica II o superiore** (vedi art. 10 E)
- ricorrendo all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, con operatore economico iscritto al Registro delle Imprese o all'albo delle imprese artigiane presso la Camera Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.)

OPPURE

- ricorrendo alla costituzione di una associazione temporanea d'impres

7.3.2. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla impresa capogruppo/organo comune o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

7.3.3 Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnico-professionali richiesti nel bando di gara devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice (consorzi stabili) i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dal consorzio o dall'impresa consorziata designata esecutrice o mediante avvalimento con impresa consorziata non designata.

7.3.4 Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dagli operatori economici riuniti o consorziati.

7.3.5 Imprese cooptate di cui all'art. 92 del DPR 207/2010 e s.m.i. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 92 del DPR 207/2010 e s.m.i. se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Al fine della sottoscrizione della istanza di partecipazione e della documentazione amministrativa richiesta dal presente disciplinare di gara, le imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti.

L'attestazione del possesso della capacità economica finanziaria e tecnico-professionale deve essere fornita mediante dichiarazione resa conformemente al DGUE (Documento di gara unico europeo) di cui all'allegato 2, fornendo tutte le indicazioni in esso richieste e secondo quanto precisato nel presente disciplinare.

ART. 8 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto per la categoria OG3, è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016, alle condizioni e prescrizioni ivi contenute.

A tal fine, l'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria devono produrre nella "**Documentazione Amministrativa**" la sottoelencata documentazione:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente/ausiliata attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e della ragione sociale dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti conforme al DGUE;
- c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e il Comune della Spezia a mettere a disposizione per tutta la durata del Contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 comma 7 del Codice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.
- e) **contratto di avvalimento in originale o copia autentica**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie che devono essere dettagliatamente descritte per tutta la durata del contratto secondo quanto indicato nell'Allegato n. 4.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice, In relazione a ciascuna gara non è consentito, **a pena di esclusione**, che l'impresa ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 1 del D.lgs 50/2016 nonché il requisito oggetto di avvalimento e la tipologia ed entità delle risorse concretamente ed effettivamente messe a disposizione (cfr Allegato n 3). Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

NB1: per ogni dichiarazione/istanza di cui ai precedenti punti che sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, è necessario che il sottoscrittore sia investito degli specifici poteri (allegare procura).

**NB2: L'IMPRESA AUSILIATA/CONCORRENTE DOVRA' COMPILARE IL DGUE ALL.N. 2 ed il MODELLO ALL.N. 3
L'IMPRESA AUSILIARIA IN POSSESSO DELL'ATTESTATO SOA DOVRA' COMPILARE IL DGUE ALL. N. 2, sez. A e B parte
seconda, parte terza, parte sesta ed IL MODELLO ALL. N.4**

ART. 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Gli operatori economici che intendano partecipare alla gara dovranno accedere all'indirizzo: <https://laspezia.acquistitelematici.it> e provvedere alla registrazione (usufruendo del supporto tecnico ivi previsto) ovvero se, già registrati, effettuare il login. Indi, visualizzata la gara in Home - *Ultime Gare Pubblicate* ovvero in *Bandi di gara*, selezionare, in *Dettagli*, "Avvia la procedura di partecipazione".

A questo punto sarà possibile allegare, entro e non oltre il termine di scadenza previsto, nel seguente ordine, la documentazione amministrativa, la documentazione costituente l'offerta tecnica e la documentazione costituente l'offerta economica come descritto al presente disciplinare.

Completata la fase di caricamento di tutta la documentazione, sarà possibile cliccare sul pulsante "Trasmetti e Conferma domanda di partecipazione" e scaricare la relativa ricevuta; il sistema genera un messaggio di conferma partecipazione. In caso di partecipazione di costituendo RTI, alla voce *In che forma desidera partecipare?* selezionare, nell'anagrafica del concorrente, l'opzione Raggruppamento temporaneo di imprese (ATI): il software consentirà di inserire il nome del raggruppamento e dei componenti.

L'Azienda corrispondente all'utente che ha effettuato il login verrà considerato il capofila del raggruppamento. Cliccando su *Aggiungi un componente al raggruppamento* è possibile inserire i dati del/i componente/i.

Si precisa che l'operatore economico può ritirare la partecipazione fino al momento di avvio della seduta di gara.

Per ogni dubbio o chiarimento relativi alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono invitati a prendere visione dei manuali-guide disponibili sulla piattaforma.

Ai fini della partecipazione alla presente gara, i concorrenti devono prendere visione delle *Istruzioni per la partecipazione alla procedura di gara telematica*, allegate alla documentazione di gara, ed essere in possesso dei requisiti informatici ivi previsti.

Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);
- in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
- devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Nel caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante di chiarimenti e/o integrazioni ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, il concorrente visualizzerà detta richiesta sia nella propria casella di posta elettronica certificata (indicata in sede di registrazione) sia sulla piattaforma telematica, in *Cruscotto Ultimi Messaggi Ricevuti Non Letti*, ovvero in Area Comunicazioni, visionabile nella tendina a sinistra.

Per quanto riguarda le richieste di integrazione documentale, sarà necessario rispondere entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante, posizionandosi nuovamente nella procedura e cliccando su "Dettagli". Sarà poi possibile cliccare sulla voce presente nel menù di sinistra "Richieste di Integrazione". Per avviare la procedura di integrazione, sarà necessario cliccare sulla voce "Dettagli" presente sulla destra. In questa fase saranno elencati i documenti che il partecipante dovrà fornire alla Stazione Appaltante per integrare la documentazione. Se presente un facsimile, sarà possibile scaricarlo cliccando sulla voce corrispondente. Cliccando su *Allega* sarà possibile caricare nel sistema i documenti richiesti.

Per quanto riguarda ulteriori comunicazioni verso la piattaforma telematica, basterà cliccare dall'Area Comunicazioni su *Rispondi al messaggio*.

ART. 9.1 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta (Documentazione Amministrativa ed Offerta Economica) deve essere caricata nella piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nei manuali-guide per l'utilizzo della piattaforma medesima e disponibili nella stessa.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf. La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima. È buona norma e diligenza professionale del concorrente connettersi alla piattaforma con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte in maniera da inserire i dati ed inviare correttamente i documenti e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma. Si raccomanda di controllare il contenuto dei documenti caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità dopo il loro caricamento prima dell'effettivo invio. Si raccomanda di inserire gli allegati con la massima attenzione nella sezione pertinente e di non indicare dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

**L'offerta deve essere collocata nella piattaforma telematica entro e non oltre il termine perentorio delle
ORE 23,59 DEL GIORNO 21 DICEMBRE 2020**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Si precisa che l'operatore economico può ritirare la partecipazione fino al momento di avvio della seduta di gara.

Qualora alla scadenza della gara, risultino presente sulla piattaforma più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Per ogni dubbio o chiarimento relativi alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori devono prendere visione dei manuali-guide disponibili sulla piattaforma.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica in formato pdf di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della piattaforma telematica è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a

mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente appaltante ove per ritardo o disagi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera l'Ente da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma telematica.

L'Ente appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma.

N.B. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo altrove che nella documentazione costituente l'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

ART. 10 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione "Documentazione Amministrativa" deve essere caricata in formato pdf sottoscritto digitalmente, la seguente documentazione:

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (Allegato n. 1)

L'Istanza di partecipazione, redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'**allegato n. 1** predisposto dal Comune della Spezia, **caricata nell'apposito spazio obbligatorio della piattaforma in formato pdf, sottoscritta digitalmente** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L'istanza è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune

b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'istanza è sottoscritta dal consorzio medesimo.

L'istanza può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa concorrente e, in tal caso, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo.

B) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) da compilarsi secondo le seguenti linee guida (Allegato n.2)

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ex art. 85 del Codice dei Contratti Pubblici, consiste in una autodichiarazione attestante l'assenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico professionali, indicati agli artt. 7.1, 7.2, 7.3 del presente disciplinare, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e resa dal legale rappresentante dell'impresa e/o consorzio o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento, nonché da eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 Luglio 2016 n. 3 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 27/07/2016 ("Linee guida per la compilazione del di formulario di Documento di gara unico Europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016") e relativo allegato.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere caricato in formato PDF nell'apposito campo obbligatorio e sottoscritto digitalmente.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico; potrà essere sottoscritto digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, al DGUE dovrà essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo.

Il DGUE deve essere firmato digitalmente da ciascun soggetto al quale è richiesta la compilazione.

E' facoltà del concorrente produrre, in sostituzione di una o più parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

In ogni caso devono essere rese le dichiarazioni e le informazioni indicate nel suddetto modulo che, a tale fine, è da considerare parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Il concorrente compila il DGUE (allegato n. 2) di cui allo schema allegato al Dm del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/07/2016 e s.m.i. secondo quanto di seguito indicato.

DOVRANNO ESSERE COMPILATE LE SEGUENTI PARTI:

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

N.B.: L'operatore economico in possesso di SOA dovrà compilare specifica dichiarazione presente nella predetta sezione. (Cfr art. 10.F)

Dovranno essere compilati tanti DGUE distinti quanti sono gli operatori economici interessati.

B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti; il concorrente dovrà indicare tutti i soggetti previsti dall'art. 80, comma 3, del Codice e dichiarare per conto degli stessi che non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti ("Avvalimento")

Dovranno essere compilati tanti DGUE distinti quanti sono gli operatori economici interessati (impresa ausiliata ed impresa ausiliaria). In caso di affidamento (i.e. "Avvalimento") dovrà essere prodotto in allegato il contratto di avvalimento, vedi art. 8 del presente disciplinare.

Dovrà essere allegato il PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" dovrà essere allegata la dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

D: Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento (Art. 105 del Codice - subappalto)

Il Concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle lavorazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del codice, con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto. (Cfr art. 10.F)

Parte III: Motivi di esclusione

- A) Motivi legati a condanne penali
- B) Motivi legati al pagamento delle imposte o contributi previdenziali
- C) Motivi legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali
- D) Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore:

Parte IV: Criteri di selezione

A: Idoneità: come indicato al punto 7.2 del presente disciplinare.

Parte VI: Dichiarazioni finali

N.B: Qualora determinati campi in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n.....";

C) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (modello allegato 2-bis)

Le dichiarazioni devono essere firmate digitalmente e sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Ciascun concorrente:

- 1) **dichiara** i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, compreso i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 2) **dichiara** il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lettere a) b) c) c-bis, c-ter, c-quater, d) e) f) f-bis e f-ter
- 3) **accetta**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, compreso il capitolato speciale;
- 4) **dichiara** di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 23/12/2013 reperibile nel sito internet del Comune della Spezia al link "Statuto e Regolamenti" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 5) **dichiara** di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. a pena di nullità assoluta del contratto.

Il DGUE e le dichiarazioni integrative al DGUE devono essere presentati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 commi 1,2 e 5 lettera L del codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lettera l) del codice.

D) GARANZIA PROVVISORIA

In conformità all'art. 93, del D.Lgs 50/2016, pena l'esclusione, i concorrenti dovranno allegare sulla piattaforma gare telematiche, **una garanzia provvisoria** come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, e precisamente di importo pari ad **Euro 6.661,25 (seimilaseicentosessantunovirgolaventicinque)** salvo quanto previsto dall'art. 93 comma 7.

Ai sensi dell'art. 93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto.

Ai sensi dell'articolo 93 comma 2 e 3 del D.Lgs n. 50/2016, la **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione appaltante;
- b) fermo restando il limite dell'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1 del decreto legislativo 21/11/2007 n. 231, in contanti, con bonifico, assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria comunale Banca Unicredit, intestato a Comune della Spezia - codice IBAN: IT8200200810700000103787330. In tal caso si prega di indicare, oltre alla causale del versamento, il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune della Spezia dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante **atto di fideiussione** rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, essa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema-tipo approvato dal Ministero dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 (GU del 10.04.2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte;
- 5) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune della Spezia;

La cauzione provvisoria, in qualunque forma sia prestata, deve essere accompagnata **dall'impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, "Garanzia definitiva" di cui all'art. 103 in favore del Comune della Spezia valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto.

Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamento temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Qualora il concorrente presti la cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà obbligatoriamente allegare, **oltre alla quietanza del pagamento**, anche una **dichiarazione** di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora aggiudicatario, garanzia fidejussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e dovrà altresì contenere le clausole di cui ai succitati punti.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici,

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti necessari allegando la certificazione richiesta.

In caso di partecipazione in forma associate la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del Sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7 si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d), e), f), g) del Codice il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, il consorzio ordinario o GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 97 comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice da parte del Consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Il Comune della Spezia, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

E) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE (SOA)

Si richiede la scansione in formato pdf sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, dell'attestazione di qualificazione (SOA), rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata ed in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere, **categoria OG3 CLASSIFICA II** nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o da riunirsi, più attestazioni, ai sensi dell'art. 19 DPR 445/2000, sottoscritte dai legali rappresentanti

F) SUBAPPALTO - SUBAFFIDAMENTI

Il concorrente indica nell'offerta le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporata per le quali intende ricorrere al subappalto nei limiti sotto indicati; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Per la categoria prevalente OG3 ai sensi dell'art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016, il subappalto è consentito nel limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

G) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

DOCUMENTO "PASS-OE"

Trattandosi di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici, al concorrente non è richiesta la registrazione al sistema AVCPASS dell'ANAC ed alla creazione del PassOE.

CONTRIBUTO GARE - ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 65 del Decreto Rilancio D.L. n. 34 del 19/05/2020 e Comunicato del Presidente Anac del 20/05/2020, gli operatori economici sono esonerati dal versamento del contributo gare.

ART. 11 - OFFERTA ECONOMICA

L'"Offerta Economica" **dovrà essere caricata nell'apposito spazio obbligatorio della piattaforma telematica**, in formato PDF firmata digitalmente **a pena di esclusione dalla gara**, redatta in lingua italiana, conformemente al modello **Allegato n. 6**.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere, chiaramente indicato in lettere e in cifre, il ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara proposto per la realizzazione dei lavori.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e il ribasso indicato in lettere, prevarrà il ribasso espresso in lettere.

Il ribasso percentuale offerto non dovrà avere un numero di decimali superiore a 2; nel caso venga indicato un numero di decimali superiore a 2 il ribasso verrà arrotondato per difetto o per eccesso alla seconda cifra.

Nell'offerta economica il concorrente dovrà altresì dichiarare:

a) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, di tutti gli elementi/voci di costo che concorrono alla esecuzione dei lavori, compreso il costo del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs. 81/08;

b) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

c) di obbligarsi ad assumere l'esecuzione del contratto, secondo le condizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto e nel rispetto dei valori offerti nella propria offerta economica;

d) ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, i **propri costi della manodopera ed i propri costi aziendali** relativi alla sicurezza, a pena di esclusione; i **costi aziendali** devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle lavorazioni e superiori a zero.

La Stazione Appaltante relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

Il prezzo indicato nell'offerta economica s'intende comprensivo di qualsiasi onere gravante sulle lavorazioni da eseguire. Il prezzo così determinato rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata dell'appalto.

E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità di valutare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs 50/2016. Verrà esclusa l'offerta economica parziale, indeterminata e/o incerta nel suo ammontare, condizionata, in aumento o con ribasso pari a 0,00.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della istanza di partecipazione.

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto dei costi contrattuali della sicurezza.

Si procederà, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97 comma 8 del Codice, in presenza di un numero di offerte presentate pari o superiore a 10, all'esclusione automatica delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso uguale o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e 2 bis dell'art. 97 del Codice.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, ritenuta congrua e conveniente.

Sono vietate le offerte "plurime" contenenti prodotti e servizi di diverso prezzo e prestazioni, tra i quali l'Amministrazione dovrebbe operare un'ulteriore scelta.

Non sono ammesse offerte parziali né contenenti condizioni o variazioni al capitolato d'appalto.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli atti di gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

In ogni caso la Civica Amministrazione si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

**ART. 13 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
INVERSIONE PROCEDIMENTALE**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma digitale delle gare telematiche, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma medesima in modo segreto, riservato e sicuro. La piattaforma, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

13.1 Prima seduta pubblica- Apertura Offerte Economiche.

La prima seduta pubblica della gara si svolgerà presso la sede dell'Ufficio C.U.A.C. del Comune, sito al II° piano del palazzo civico in Piazza Europa, 1 a La Spezia, il giorno 22 DICEMBRE 2020 ora locale 09.00 in modalità telematica.

I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara in seduta pubblica da remoto, collegandosi al link contenuto nella comunicazione di avvio seduta di gara che gli stessi riceveranno all'atto dell'avvio della seduta pubblica.

Il seggio di gara, operando attraverso la piattaforma digitale delle gare telematiche, nella prima seduta pubblica verificherà il tempestivo deposito dell'offerta inviata dai concorrenti e avvierà la procedura dell'inversione procedimentale come segue, ai sensi dell'art. 133 comma 8 del D.lgs 50/2016:

- a) sblocco telematico della Busta "Offerta economica" dei concorrenti;
- b) apertura della offerta economica ed alla lettura del ribasso percentuale unico offerto, dei costi aziendali della sicurezza e dei costi della manodopera dichiarati dai concorrenti.
- c) al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 2bis dell'art 97 del Codice, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97 comma 8 del Codice, in presenza di un numero di offerte presentate pari o superiore a 10.
- d) determinare la graduatoria provvisoria;
- e) individuare l'operatore economico collocato in prima posizione della graduatoria.
- f) a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

N.B: la soglia dell'anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 2 bis verrà effettuata al termine dell'apertura delle offerte economiche e rimarrà invariata anche nel caso di eventuale esclusione del concorrente primo in graduatoria a seguito della verifica della documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 95 comma 15.

L'offerta economica è soggetta alle verifiche inerenti la congruità del costo della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice.

Ciascun offerente resterà impegnato alla propria offerta, per effetto della sua stessa presentazione, per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di ricevimento delle offerte, mentre il Comune della Spezia non assumerà alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. Decorsi 180 giorni dall'espletamento della gara gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta.

13.2 Apertura della Documentazione Amministrativa e Verifica

Terminata la fase di apertura dell'offerta economica, il seggio di gara procederà, nella stessa seduta pubblica o in altra appositamente convocata, esclusivamente nei confronti dell'operatore collocatosi primo nella graduatoria:

- a) all'apertura della documentazione amministrativa, alla verifica della conformità della stessa a quanto richiesto nel presente disciplinare, alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione dalle gare di appalti pubblici e della sussistenza della capacità tecnica, sulla base di quanto dichiarato nel DGUE presentato in gara;
- b) ad attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Nel caso di esclusione del concorrente risultante primo nella graduatoria, si procederà alla verifica della documentazione amministrativa scorrendo la graduatoria.

N.B. Il Comune si riserva di modificare la data e la sede della prima seduta pubblica dandone avviso ai concorrenti attraverso la piattaforma ed a mezzo posta elettronica certificata con almeno due giorni di preavviso. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti attraverso la piattaforma con almeno due giorni di preavviso.

ART. 14 – AGGIUDICAZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice.

I soggetti partecipanti, esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000,00, ai sensi dell'art. 84 comma 1 del Codice, provano il possesso del requisito richiesto di partecipazione di cui all'art. 83 del Codice, mediante attestazione SOA o, in caso di esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000,00 attraverso i mezzi di prova previsti all'allegato XVII del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Il Comune della Spezia si riserva in ogni caso la facoltà insindacabile di non procedere ad alcuna aggiudicazione, o di sospendere, annullare o revocare l'aggiudicazione entro 30 giorni dall'espletamento della gara stessa, senza che i concorrenti e/o il soggetto provvisoriamente aggiudicatario abbia nulla a pretendere per il mancato affidamento dell'appalto.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

ART. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del codice non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione della gara ad affidare l'esecuzione delle opere all'Aggiudicatario mediante stipula di un contratto in modalità elettronica con firma digitale nella forma della scrittura privata. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dalla stazione appaltante, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto.

La stipula è comunque subordinata a ciascuna delle seguenti condizioni o adempimenti:

- a) **Costituzione della cauzione definitiva** secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs 50/2016 in conformità allo schema tipo 1.2 del D.M. 19/01/2018 n. 31.
- b) **Deposito definitivo delle spese contrattuali** da effettuarsi nelle modalità comunicate dalla Stazione Appaltante. Si evidenzia che tutte le spese del contratto sono a carico dell'aggiudicatario che espressamente le assume. Il contratto è registrabile in termine fisso ed in misura fissa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 40 del d.P.R. 26.4.1986 n. 131. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del d.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007, per l'importo forfettario di euro 45,00.
- c) **Polizza assicurative C.A.R. che deve coprire i seguenti rischi:**
 - € 333.062,95= pari all'importo a base d'appalto;
 - € 110.000,00 = per opere preesistenti che possono essere danneggiate dalla realizzazione delle nuove opere;
 - € 20.000,00 = per smaltimento dei detriti conseguenti alle demolizioni;
 - € 500.000,00= per responsabilità civile verso terzi.

Tale Polizza assicurativa dovrà essere conforme allo schema tipo 2.3 di cui all'abrogato DM 12 marzo 2004 n. 123

d) Presentazione del POS (Piano Operativo della Sicurezza)

e) Presentazione di altra documentazione richiesta nell'invito a stipula (es: per i raggruppamenti la scrittura privata di costituzione della A.T.I., ecc.) da eseguirsi, se a carico dell'impresa, nel termine di 10 giorni dalla formale richiesta del Comune della Spezia.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità di flussi finanziari di alla legge 13/08/2010 n. 136.

Nel caso in cui il contratto non possa essere stipulato per fatto dell'impresa essa decadrà dall'aggiudicazione, con incameramento della cauzione provvisoria e fatto salvo ogni conseguente provvedimento da adottarsi ai sensi della normativa vigente ed il diritto al Comune della Spezia al risarcimento del maggior danno subito dalla stessa, la quale disporrà la nuova aggiudicazione secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Il Comune della Spezia, in caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria o di risoluzione del contratto per grave inadempimento della medesima, ovvero nei altri casi contemplati dall'art. 110 del D.lgs 50/2016, procederà progressivamente all'interpello degli operatori economici utilmente classificati nella graduatoria della originaria procedura di gara con le modalità di cui al citato art. 110.

Il Comune della Spezia si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di procedere alla consegna d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del contratto.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del lavoro.

Le spese relative alla pubblicità obbligatoria relativa alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice ed art. 5 comma 2 del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a Euro 2.500,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipula del contratto sono a totale carico del concorrente aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Le eventuali modifiche al contratto ai sensi del comma 1 lett. e) dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., potranno essere ammesse entro il limite del 20% dell'importo a base d'appalto.

ART. 16 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori/parti del servizio e della fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 17 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

Non sono soggetti a regolarizzazione e, pertanto, comportano l'esclusione, gli inadempimenti del concorrente tali da rendere l'offerta irricevibile, quali la presentazione fuori termine, la non integrità dell'offerta da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, la mancata sottoscrizione dell'offerta o l'incertezza sul suo contenuto e/o provenienza, l'apposizione di termini o condizioni dell'offerta, la presentazione di offerte alternative o incomplete.

ART. 18 – COMPROVA E VERIFICA DEI REQUISITI.

I soggetti partecipanti ai sensi dell'art. 84 del Codice provano il possesso del requisito richiesto (categoria OG3 classifica I) mediante attestazione SOA.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di offerta ai sensi dell'art. 81 del D.lgs. 50/2016, dall'aggiudicatario non avverrà utilizzando il sistema AVCPass.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 - Decreto di adeguamento D.Lgs. n. 101/2018 - Codice privacy D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in quanto compatibile.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l'interessato può esercitare i suoi diritti e a cui sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento. Titolare del trattamento è il Comune della Spezia con sede legale in Piazza Europa, 1 – 19124 La Spezia, tel. Centralino +39 01877271 PEC: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it Il Responsabile per la protezione dei dati personali è l'Avv. Marco Giuri Via Cosseria, 28 – 50129 Firenze, a cui è possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come indicato all'interno del regolamento europeo nei Diritti dell'interessato, ai seguenti recapiti: dpo@comune.sp.it, consolve@pec.it

Ai sensi della normativa vigente e del regolamento UE 2016/679, la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura di affidamento dell'appalto misto mediante gara europea; i dati personali, identificativi, nonché indispensabili a verificare o meno la sussistenza delle cause ostative per un operatore economico alla partecipazione alla procedura (come espresso all'art. 80 d.lgs. 50/2016) raccolti presso l'interessato o presso i soggetti terzi che li detengono ai sensi di legge sono trattati ed utilizzati per dar seguito all'offerta presentata dall'Interessato e, più precisamente, per procedere alla verifica dei presupposti per partecipare alla procedura di affidamento e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (come espresso all'articolo 6, comma 1, punto e) del RGPD), nonché di obblighi legali cui è soggetto il Titolare stesso (normativa sugli appalti) all'articolo 6, comma 1, punto c9.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, l'eventuale rifiuto di conferimento comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di La Spezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 21 – DIRITTO D'ACCESSO

L'accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell'accesso è disciplinato dall'art.53 del D.Lgs. n. 50/2016, e dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.

Saranno sottratti all'accesso i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata.

ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA	
ALLEGATO 1 (obbligatorio)	ISTANZA DI PARTECIPAZIONE da inserire, se del caso, in formato pdf sottoscritto digitalmente da inserire nella busta digitale documentazione amministrativa
ALLEGATO 2 (obbligatorio)	DGUE (Documento di gara unico europeo) da inserire, in formato pdf sottoscritto digitalmente da inserire nella busta digitale documentazione amministrativa
ALLEGATO 2-BIS (obbligatorio)	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL DGUE da inserire, in formato pdf sottoscritto digitalmente da inserire nella busta digitale documentazione amministrativa
ALLEGATO 3 (se del caso)	AVVALIMENTO IMPRESA CONCORRENTE/AUSILIATA da inserire, se del caso, in formato pdf sottoscritto digitalmente da inserire nella busta digitale documentazione amministrativa
ALLEGATO 4 (se del caso)	AVVALIMENTO IMPRESA AUSILIARIA da inserire, se del caso, in formato pdf sottoscritto digitalmente da inserire nella busta digitale documentazione amministrativa
ALLEGATO 5 (se del caso)	DICHIARAZIONE D'IMPEGNO PER RTI da inserire, se del caso, in formato pdf sottoscritto digitalmente da inserire nella busta digitale documentazione amministrativa
ALLEGATO 6 (obbligatorio)	MODELLO OFFERTA ECONOMICA da inserire, in formato pdf sottoscritto digitalmente da inserire nella busta digitale offerta economica

TABELLA A - PROGETTO ESECUTIVO
ELENCO ELABORATI DOCUMENTALI E GRAFICI

Elaborato "A": Capitolato Speciale d'Appalto;
Elaborato "B": Elenco Prezzi Unitari;
Elaborato "C": Computo Metrico Estimativo;
Elaborato "D": Calcolo Incidenza Mano d'Opera;
Elaborato "E": Piano di Sicurezza e Coordinamento;
Elaborato "F": Relazione Generale;
Elaborato "G": Cronoprogramma;
Elaborato "H": Validazione;
Elaborato "I": Planimetria di intervento